

3° agli insegnanti della stessa materia in altre scuole di pari grado ;

4° agli insegnanti di altra materia in altre scuole di pari grado ;

5° agli insegnanti della stessa o di altra materia in altre scuole di grado diverso, con preferenza per gli insegnanti delle scuole annesse a quelle cui si tratta di provvedere ;

6° agli estranei al personale di ruolo abilitati.

Nell'ambito di ciascuno dei gruppi sopra indicati è data preferenza alle donne per le sezioni femminili ed agli uomini per le sezioni maschili.

In ogni caso, l'assegnazione delle classi aggiunte secondo l'ordine anzidetto è subordinata all'obbligo del completamento di orario dei professori e all'obbligo di insegnamento dei capi d'istituto, alle esigenze dell'orario dei diversi istituti, ed a ragioni didattiche o di servizio o di diligenza e robustezza fisica, di cui è giudice l'autorità scolastica locale.

Le classi aggiunte si costituiscono in ogni scuola sulla base del numero degli alunni effettivamente e regolarmente iscritti appena chiusa la sessione ordinaria autunnale degli esami e in ogni caso non oltre il 31 ottobre. Esse rimangono immutate per tutto l'anno scolastico anche se il numero degli alunni aumenti ».

A quest'articolo l'onorevole Gortani ha presentato il seguente emendamento :

« *Modificare l'ordine di preferenza per l'assegnazione delle classi aggiunte secondo il prospetto seguente :*

1° all'insegnante o agli insegnanti delle relative materie della medesima scuola ;

2° agli insegnanti della stessa materia in altre scuole di pari grado ;

3° agli insegnanti di materie affini della medesima scuola ;

4° agli insegnanti della stessa materia in altre scuole di grado diverso ;

5° agli insegnanti di altra materia in altre scuole di pari grado, purchè abilitati ;

6° agli insegnanti di altra materia in altre scuole di grado diverso, purchè abilitati ;

7° agli estranei al personale di ruolo abilitati ».

L'onorevole Gortani ha facoltà di svolgerlo.

GORTANI. Ho presentato quest'emendamento, perchè mi pare che il criterio proposto nell'articolo 11 per l'assegnazione delle classi aggiunte condurrebbe ad abbas-

sare il livello dell'insegnamento medio. Infatti, il criterio che parrebbe più logico, quello cioè della competenza dei singoli professori ad impartire un determinato insegnamento, è qui parzialmente subordinato al criterio che di ciascuna scuola vorrebbe fare quasi un recinto chiuso e di ogni ruolo d'insegnanti una specie di casta a sé. Proporre come norma tassativa che l'insegnamento d'una determinata materia debba esser affidato prima all'insegnante di materia affine della medesima scuola, che non all'insegnante della stessa materia in altra scuola di pari grado, e proporre addirittura che un insegnamento debba esser dato prima ad un insegnante di altra materia in altra scuola di pari grado, che non all'insegnante della stessa materia in scuola di grado diverso, sembra a me una disposizione destinata ad avere le più penose ripercussioni sulla bontà dell'insegnamento. Per dare un esempio, si verrebbe ad affidare l'insegnamento della matematica in un istituto tecnico prima al professore di scienze naturali del liceo che al professore di matematica del ginnasio o della scuola tecnica. Sancire tassativamente questo criterio, pare a me un assurdo didattico; assurdo che avrebbe effetti particolarmente dannosi nelle scuole di secondo grado, dove l'insegnamento deve essere più elevato, e nelle materie scientifiche, dove maggiormente s'impone la specializzazione.

Tali motivi mi hanno indotto a presentare l'emendamento in cui, pur tenendo conto dei criteri che avevano consigliato la graduatoria proposta, è dato maggior peso alla competenza specifica di ciascun insegnante.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Darò una breve spiegazione all'onorevole Gortani, il quale con una apparenza di ragionevolezza propone un cambiamento nelle preferenze stabilite dall'articolo per l'assegnazione delle classi aggiunte, preferendo l'insegnante della stessa materia in altri istituti all'insegnante di materia affine nello stesso istituto.

Ora la questione è questa: non vi sono soltanto esigenze puramente didattiche nella scuola, ma vi sono anche esigenze disciplinari e di ordine interno. Adottando l'emendamento, sarebbe più difficile, con insegnanti meno conosciuti dai presidi e provenienti da altre scuole, bene coordinare gli orari,